



**PARERE MOTIVATO**

**N. 185 IN DATA 01 AGOSTO 2024**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Rossano Veneto (VI)**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione Regionale per la VAS si è riunita in data 01 agosto 2024 come da nota di convocazione del 30 luglio 2024 protocollo regionale n. 380559;

**ESAMINATE** le note pec trasmesse dal Comune Rossano Veneto e acquisite al protocollo regionale ai nn.168243 e 168698 del 04/04/2024, con cui ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n. 11 al Piano degli Interventi.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 229323 del 13.05.2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Ulss n. 7 "Pedemontana"
- ETRA S.p.A.
- Consiglio di Bacino Brenta
- Comune di Tezze sul Brenta
- Comune di Rosà



- Comune di Cassola
- Comune di Loria
- Comune di Galliera Veneta
- Comune di Cittadella
- Direzione Turismo
- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa

**RILEVATO** che a seguito della richiesta prot n. 229108 del 13.05.2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 278373 del 10/06/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione non attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

**PRESO ATTO E CONSIDERATO** quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Consorzio di Bonifica Brenta acquisito al prot. reg. n. 238173 del 16/05/2024
- Comune di Tezze sul Brenta acquisito al prot. reg. n. 258498 del 29/05/2024
- Consiglio di bacino Brenta acquisito al prot. reg. n. 279945 del 11/06/2024
- Direzione Turismo prot. reg. n.301969 del 24.06.2024

*pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;*

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 197/2024", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO** che oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è la variante n.11 al Piano degli Interventi del Comune di Rossano Veneto (VI) adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 31/12/2023. La "variante n. 10" è stata guidata dagli obiettivi Documento programmatico del Sindaco, redatto ai sensi art.18 LR 11/2004 e illustrato in apposito Consiglio Comunale, il quale si è spinto anche ad ipotizzare una possibile revisione di aggiornamento /ammodernamento del PAT e comunque dettaglia per il PI i seguenti temi di interesse:

- adeguamento/aggiornamento degli strumenti urbanistici a seguito di nuove disposizioni legislative vigenti;
- il riuso/valorizzazione del parco immobiliare esistente anche attuando i principi dei nuovi dispositivi regionali;
- trasformazioni urbanistiche localizzate per dare completezza al disegno di piano in conformità al PAT approvato;
- risposta alle esigenze familiari dei cittadini garantendo contemporaneamente il presidio del territorio;
- definizione di accordi, con la parte privata, ai sensi ex art. 6 della L.R. 11/2004 per l'attuazione di interessi pubblici;
- verifica ed eventuale modifica anche attraverso stralci e ricomposizione dell'edificabilità esistente;
- sviluppo delle attività economiche per adeguamenti normativi o esigenze produttive.

Gli interventi di variante hanno considerato la limitazione del consumo del suolo determinata in ossequio alla L.R. 14/2017 e le nuove disposizioni impartite dalla più



recente L.R. 14/2019. È stato pertanto il contenimento del consumo del suolo uno dei criteri guida per la valutazione delle manifestazioni di interesse, associato ai vigenti criteri di applicazione delle compensazioni perequative in tutte le forme ammesse. La variante ha messo a regime l'istituto del credito edilizio, che consiste nel riconoscimento di un diritto volumetrico-economico astratto cartolarizzato, originato dalla rimozione di manufatti in contrasto con l'ambiente o anche compensativo della cessione di aree o edifici di interesse pubblico, altrimenti soggetti ad esproprio. In sede di approvazione finale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'assunzione nella cartografia di PI della nuova base cartografica fornita dalla Regione Veneto, comunemente denominata Database Geotopografico (DBGeo).

**EVIDENZIATO** che la variante n. 11 conferma gli obiettivi della variante n. 10, concretizzati in 30 ulteriori interventi in massima parte configurati come accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04. Le aree oggetto di verifica ricadono nel territorio comunale di Rossano Veneto, situato nel settore settentrionale della Provincia di Vicenza, all'intersezione con le province di Padova e Treviso. A seguito della pubblicazione dell'avviso di raccolta di manifestazioni d'interesse per la formazione della variante al PI, sono state accolte n. 20 istanze coerenti con gli obiettivi di pianificazione prefissati dal documento preliminare e con le strategie contenute nel Piano di Assetto del Territorio. Le modifiche determinate dall'accoglimento di tali istanze sono di carattere cartografico e conseguentemente, ove necessario, normativo.

Tali modifiche concernono genericamente i seguenti temi:

- Stralcio di capacità edificatoria (c.d. varianti verdi);
- Recepimento di accordi pubblico privati.

A ciò si aggiungono modifiche di carattere ricognitivo, di presa d'atto nella cartografia di Piano di altri procedimenti (nel complesso si tratta di n. 10 azioni di variante).

Per ciò che concerne il dimensionamento delle aree a standard, la relazione di variante indica un contributo della variante di 6.734 mc residenziali aggiuntivi, traducibili in 25 abitanti teorici in più (il PAT stabilisce un parametro di 270 mc/at). Al contempo la variante aumenta le zone F4 di 975 mq. La superficie destinata complessivamente a standard è stimata in 651.177 mq per 10.629 abitanti teorici con un rapporto pro-capite di 61,3 mq/abitante. Il parametro ottenuto dimostra la soddisfazione complessiva delle esigenze.

Il bilancio del consumo di suolo potenziale, già determinato dagli interventi delle varianti 9 e 10 in 12.933 mq, si incrementa con la variante 11 di mq 11.917, per un totale di 24.850 mq (2,49 ha). Dunque, le quantità massime definite all'art. 3.3 delle NT di PAT della variante di adempimento risultano ridotte da 8,59 ha a 6,10 ha residuali per i futuri PI.

**RILEVATO** che nel Rapporto Ambientale Preliminare dall'analisi dei contenuti specifici della variante sono stati individuati i fattori di pressione, al fine di identificare gli effetti connessi all'attuazione della variante e la significatività in relazione allo stato dell'ambiente attuale.

I fattori di pressione tipo individuati in relazione alla tipologia di strumento urbanistico oggetto di verifica sono complessivamente sei:

- Variazione carico residenziale;
- Variazione carico produttivo/commerciale;
- variazione dei livelli di impermeabilizzazione;
- variazione delle destinazioni d'uso;
- variazione della composizione volumetrica;
- variazione delle dotazioni pubbliche.

Per ciascun fattore di pressione potenziale è stato descritto il contributo della variante in termini quantitativi o qualitativi. La descrizione delle azioni è stata articolata secondo specifiche categorie:



- Varianti verdi;
- Riclassificazione di zone insediative vigenti;
- Traslazione di zone insediative;
- Aumento di capacità edificatoria;
- Ampliamento di zone insediative per destinazioni residenziali;
- Ampliamento di zone insediative per destinazioni diverse dalla residenza.

Nel Rapporto ambientale preliminare per ogni area di variante sono stati riportati gli elementi essenziali utili alla valutazione degli effetti potenziali. Ciascuna area di variante è stata delineata con: descrizione dell'azione di variante e rappresentazione e cartografica, collocazione dell'area di variante nel contesto comunale, valutazione e verifica degli effetti, eventuali condizioni di sostenibilità da adottare.

**RILEVATO** che nel Rapporto Ambientale Preliminare sono stati analizzati i contenuti dei principali e più significativi strumenti sovraordinati di governo del territorio o di settore utili all'analisi. Il territorio di Rossano Veneto non è interessato da alcuna perimetrazione di piani d'area, piani di parchi e aree protette. In linea generale, a fronte della natura del piano oggetto di verifica, non sono stati analizzati strumenti di settore e di carattere generale che non definiscono specifiche strategie per il territorio in esame.

L'analisi ha quindi riguardato i seguenti strumenti:

- PTRC – Piano Territoriale di Coordinamento Regionale;
- SRSvS – Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- PTA – Piano di Tutela delle Acque;
- PGA – Piano di Gestione delle Acque;
- PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- PAI – Piano di Assetto Idrogeologico;
- PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale/Piano di Emergenza Provinciale;
- PAT – Piano di Assetto del Territorio Comunale.

In particolare, la verifica ha approfondito la coerenza delle aree di variante rispetto: agli obiettivi del PTRC per i nodi strategici della mobilità, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, alla presenza di aree sensibili per la tutela delle acque, all'individuazione di ambiti di vincolo, fragilità, invariante e pregio. L'analisi ha evidenziato la coerenza della variante con gli obiettivi definiti dalla pianificazione sovraordinata.

**CONSIDERATO** che nel Rapporto Ambientale Preliminare nel Capitolo 5 è stato descritto lo stato attuale dell'ambiente, le caratteristiche ambientali del territorio e l'individuazione dei potenziali effetti. Il capitolo ha descritto le caratteristiche del territorio attraverso l'analisi delle seguenti matrici, evidenziando anche i trend di evoluzione con riferimento anche a quanto emerso in sede di VAS del PAT vigente:

- Atmosfera e clima;
- Ambiente idrico;
- Suolo e sottosuolo;
- Rischi naturali e antropici;
- Biodiversità;
- Paesaggio e patrimonio;
- Agenti fisici;
- Sistema insediativo;
- Economia e società.

Per quanto riguarda "atmosfera e clima" la variante aumenta in modo non significativo il carico insediativo residenziale vigente, che rimane comunque in contrazione rispetto alle



previgenti previsioni di PRG-primo PI. Traducendo il volume aggiuntivo previsto in abitanti teorici, si stima che, rispetto alla popolazione residente allo stato attuale, incida con un +0,28%. L'estensore del Rapporto Ambientale Preliminare ritiene che tali valori di incidenza non siano in grado di alterare lo stato qualitativo dell'aria anche a fronte del fatto che si contribuirà al rinnovamento del patrimonio edilizio e alla realizzazione di edifici di classe energetica elevata, quindi pressoché passivi. Al contempo la variante non incide sul carico produttivo/commerciale/direzionale ammettendo l'insediamento di nuove attività in grado di determinare nuove fonti emmissive. La variante ammette una nuova zona turistico/ricettiva i cui effetti saranno analoghi a quelli determinati dal carico residenziale, non significativi a fronte dell'entità della previsione. La variante aumenta in modo non significativo le aree potenzialmente artificializzabili riducendo superfici che oggi contribuiscono all'assorbimento di inquinanti atmosferici. La variante incide prevalentemente in corrispondenza di terreni arabili, che, a causa delle lavorazioni a cui sono sottoposte, non contribuiscono in modo rilevante all'assorbimento di inquinanti. Si segnala che nel complesso la variante riduce del 0,12% i terreni arabili e del 0,40% quelli con copertura erbacea in favore delle superfici artificiali. Si ritiene che tale incidenza non sia in grado di modificare gli equilibri attuali.

Per quanto riguarda "ambiente idrico" l'aumento del carico insediativo residenziale è previsto prevalentemente in aree in cui, a seguito di un'analisi preliminare, si individua la presenza delle reti di smaltimento dei reflui. Nei restanti casi si rileva la previsione di singoli edifici per i quali la distribuzione puntuale del carico aggiuntivo porta a considerare sostenibile l'impiego di sistemi individuali di depurazione come previsto dal Regolamento Edilizio comunale vigente. La variante non prevede l'introduzione di nuove attività capaci di produrre scarichi industriali. Ammette esclusivamente una nuova attività ricettiva di limitate dimensioni i cui effetti saranno riconducibili a quelli definiti dall'aumento del carico residenziale. Anche in questo caso la distribuzione puntuale del carico aggiuntivo porta a considerare sostenibile l'impiego di sistemi individuali di depurazione come previsto dal Regolamento Edilizio comunale vigente. La variante aumenta in modo pressoché irrilevante la superficie soggetta ad artificializzazione: si stima un aumento della superficie impermeabilizzata pari al 0,20% rispetto alla quantità di suolo compromessa rilevata nel 2022. Trattandosi della previsione di singoli edifici, e non di aree di espansione capaci di un intenso grado di artificializzazione dei suoli, si ritiene improbabile che la variante possa incidere in modo significativo sugli equilibri idrogeologici.

Per quanto riguarda la componente "suolo e sottosuolo" l'analisi della potenziale compromissione dei servizi ecosistemici connessa all'attuazione di interventi di artificializzazione dei suoli evidenzia lo scarso contributo degli stessi. Inoltre, la scelta di agire con l'inserimento di lotti singoli, impedisce la formazione di estese superfici impermeabili capaci di generare effetti più significativi in termini di frammentazione ambientale, aumento dell'isola di calore e del deflusso superficiale delle acque.

Per quanto riguarda la componente "rischi naturali e antropici" la variante non aumenta il carico insediativo o il livello di artificializzazione dei suoli in aree soggette a rischio.

Per quanto riguarda "biodiversità" la variante aumenta le aree trasformabili incidendo in modo non significativo sulla disponibilità complessiva di potenziali habitat di specie. L'idoneità ambientale può ritenersi invariata. Inoltre, la variante non interviene in corrispondenza di aree di connessione naturalistica, senza determinare l'aumento della frammentazione attuale o la compromissione dei sistemi lineari costituiti da rogge, siepi e filari. Per quanto riguarda "paesaggio e patrimonio" l'assenza di effetti è data dal fatto che le trasformazioni ammesse non sono in grado di compromettere i valori paesaggistici riconosciuti. Tali trasformazioni concernono la ricomposizione dei margini dei nuclei esistenti senza quindi determinare alcun fenomeno di frammentazione, destrutturazione e deconnotazione paesaggistica. La variante non interviene in corrispondenza di ambiti vincolati. Per quanto riguarda la componente "agenti fisici" la variante modifica il carico insediativo in corrispondenza di aree soggette a inquinamento acustico causato dal traffico



veicolare. La non significatività dell'effetto è determinata dalla consistenza del volume coinvolto (3.868 mc aggiuntivi) e dalla bassa pressione sonora stimata (65 dBA) solo di poco superiore al limite della classe III comunemente assegnata alle aree residenziali miste (60 dBA). Per quanto riguarda il "sistema insediativo" la variante è compatibile con il dimensionamento massimo di PAT e con la lettura della struttura insediativa esistente. Si evidenzia l'incremento del carico insediativo in corrispondenza dell'ATO 4 dove in ogni caso la variante incide introducendo solo il 6% circa del carico residenziale complessivamente ammesso. Si tratta di azioni di rimarginatura e consolidamento del sistema dei nuclei diffusi. Nessuna delle aree di intervento comportanti incremento del carico residenziale si colloca nella fascia di rispetto di allevamenti intensivi. Per quanto riguarda "economia e società" le previsioni della variante in relazione al dimensionamento di Piano rispondono in modo coerente alle dinamiche socioeconomiche che vedono una progressiva stabilizzazione della popolazione. La variante non prevede infatti nuove aree di espansione, ma singoli lotti volti a soddisfare esigenze famigliari della popolazione insediata. Inoltre la variante contribuisce al sostegno delle attività commerciali insediate.

**CONSIDERATO** che dalle analisi riportate non sono emersi elementi confliggenti o preclusivi alla variante in esame. L'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità e la verifica della coerenza con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla Variante in esame. Le valutazioni sviluppate nel Rapporto Ambientale Preliminare hanno evidenziato come la Variante non produca effetti significativi sull'ambiente e, come anche evidenziato dal valutatore nelle conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare, per la variante in esame *"esistono e sono dimostrate le condizioni di sostenibilità per la sua attuazione."*

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati sono pervenuti 4 pareri da parte del Consorzio di Bonifica Brenta, del Comune di Tezze sul Brenta, del Consiglio di bacino Brenta e dalla Direzione Turismo. I pareri resi dalle autorità ambientali consultate, sostanzialmente favorevoli, hanno fornito alcune utili indicazioni e/o segnalazioni di cui si ritiene debba essere tenuto conto in sede di approvazione dell'istanza.

**PRESO ATTO** che per quanto riguarda le osservazioni il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 278373 del 10/06/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione non attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 01 agosto 2024, dalla quale emerge che la variante in oggetto non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Rossano Veneto (VI). Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS la variante n.11 al Piano degli Interventi del Comune di Rossano Veneto (VI) specificando le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

**ATTESO** che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

**VISTE**



- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n.11 al Piano degli Interventi del Comune di Rossano Veneto (VI) previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
2. gli ambiti di variante aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, siano subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione urbanistica;
3. negli ambiti riclassificati ai sensi della L.R. 4/2015 (c.d. Varianti Verdi) in aree agricole vanno applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie;
4. devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;
5. devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
  - le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
  - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
  - si richiama il rispetto della DGR 1773 del 28 agosto 2012 sulle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione;
  - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
  - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.



6. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 197/2024*” dando atto che non sono state riconosciute dall’Autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e prescrivendo

- 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula*;
- 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all’attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l’efficacia sulla base di un monitoraggio dell’evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l’attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle suddette aree di connessione ecologica-funzionale;
- 3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Rossano Veneto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l’attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto



della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali/Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il Componente  
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente  
della Commissione Regionale VAS

arch. Salvina Sist